ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15

Via V. Hugo, 3 - Ponte Pattoli – PERUGIA
Tel. 075/694450 - Fax 075/5941585
pgic85600v@istruzione.it - pgic85600v@pec.istruzione.it
Cod.Fisc. 94152370543 - Cod.Mecc.PGIC85600V
www.icperugia15.it

PIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da una persona, o un gruppo, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Sofferenza psicologica e esclusione sociale sono spesso vissute da bambini e ragazzi che, loro malgrado, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da colui (o coloro) che ricopre il ruolo di bullo.

Le principali caratteristiche che permettono di definire bullismo degli episodi o situazioni, sono l'intenzionalità del comportamento aggressivo agito, la sistematicità delle azioni aggressive fino a divenire persecutorie (infatti non basta un solo episodio per parlare di bullismo) e l'asimmetria di potere tra vittima e persecutore/i.

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di questa forma di violenza e prevaricazione, in quanto avviene attraverso l'invio di messaggi verbali, foto o video tramite social network, siti web, blog, etc., ed è praticamente impossibile sottrarsi alle vessazioni. E' una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente ai bisogni della loro crescita, come la paura di essere esclusi o la ricerca dell'ammirazione degli altri, espressi in modo problematico

L'età in cui i giovani vengono esposti all'uso delle tecnologie digitali si sta abbassando sempre di più e, di conseguenza, è pressante la necessità di fornire adeguate informazioni e accompagnamento nella costruzione delle competenze necessarie per un loro utilizzo consapevole.

Infatti i giovani spesso sanno utilizzare questi strumenti dal punto di vista tecnologico, ma non si rendono conto dei rischi e delle conseguenze delle loro azioni "virtuali": tali mezzi, se utilizzati in modo scorretto, possono esporre a pericoli, oppure allargare il raggio d'azione di potenziali bulli, dando origine appunto al cosiddetto cyberbullismo.

Save the Children ha diffuso la seguente tabella di confronto:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti gli studenti della classe e/o dell'istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporsi, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli in genere sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono però circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico, nel tragitto casa-scuola o scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
	Si sviluppa una percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.

La vittima manifesta reazioni evidenti e visibili durante le azioni di bullismo.	Non sono visibili reazioni da parte della vittima e ciò non consente al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza del bullo a sottrarsi dalle responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Un altro documento importante per aumentare la consapevolezza dell'importanza di avere una buona relazionalità e stimolare una riflessione a partire dall'ambiente online per abbracciare anche quello offline cercando di capire quanto reale c'è nel virtuale, è il *Manifesto della comunicazione non ostile (paroleostili.com)*.

IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

1. Virtuale è reale.

Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.

2. Si è ciò che si comunica.

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero.

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare.

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

5. Le parole sono un ponte.

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. Le parole hanno conseguenze.

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.

7. Condividere è una responsabilità.

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.

9. Gli insulti non sono argomenti.

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

10. Anche il silenzio comunica.

Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

Legge 71/2017

Obiettivo della legge

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La legge nei suoi aspetti più importanti

- 1. Fornisce una definizione giuridica di cyberbullismo:
 - "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- 2. Definisce il ruolo della scuola italiana nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo (vittime, cyberbulli e coloro che assistono senza intervenire).
- 3. Stabilisce che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
- 4. Estende al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p. Ammonimento da parte del questore): in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante Internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore (il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

5. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

Scuola e famiglia nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo

In questa lotta **scuola e famiglia** diventano **determinanti** nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educhi all'accettazione dell'altro.

La scuola mette in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di prevaricazione e violenza e la famiglia collabora vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre compito dei genitori informarsi e informare sulle regole del mondo digitale accompagnando e educando i propri figli.

Piano d'intervento della scuola

• Individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo:

per l'a.s. 2023-2024 è referente la docente Silvia Natalicchi

- Sensibilizzare il personale scolastico, gli alunni e i loro genitori riguardo bullismo e cyberbullismo.
- Coinvolgere la comunità per incontri informativi organizzati con rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni.
- Realizzare interventi mirati alla prevenzione dei due fenomeni e integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare per gli alunni la scuola organizza:

- 1. percorsi di educazione alla legalità, alla convivenza civile e alla comunicazione non ostile tramite le varie attività curricolari;
- 2. interventi specifici sui rischi in rete e sul comportamento corretto da mettere in atto;
- 3. incontri mirati con forze dell'ordine e/o associazioni.